

1567/11

N. 1567/2011	Sen.
N. 1367/2011	Dep.
N.	FN.



CORTE DI APPELLO DI MILANO

N. 4030/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte
I sezione civile

Composta dai Magistrati

Dott. Giuseppe Patrono
Dott. Ersilio Secchi
Dott. Maria Rosaria Sodano

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

MINGASO.it

Nella causa civile promossa in grado di appello con citazione notificata il 27.11.2008 e posta in deliberazione nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011

TRA

██████████ (CF ██████████) rappresentato e difeso, come da delega in calce all'atto di appello, dall'Avv. Paola pontanari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano via broggi n. 13

Appellante

CONTRO

Intesa San Paolo Spa (già San Paolo IMI Spa) (P.IVA 10810700152, CF 00799960158) rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di secondo grado, dagli Avv. Massimo Longo, Simone Orenco, Daniele De Benedetti e Stefano Traniello, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Milano, via Visconti di Modrone n. 1
Appellata

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

Per l'appellante:

Voglia l'On.le Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria

Accogliere lo spiegato appello e per l'effetto:

In via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure,

- accertata la responsabilità della INTESA SANPAOLO S.p.A. (già San Paolo IMI S.p.A.) per i plurimi inadempimenti esposti in narrativa e posti in essere dalla stessa nei confronti del signor [REDACTED];
- dichiarare risolto il contratto inter partes relativo all'acquisto dei titoli obbligazionari Cirio Holding Lux 6,25% Cod.Isin XS0124290296 Cod.969030 scadenti il 16.02.2004 al prezzo di 100,35 per complessive Euro 260.000,00 e conseguentemente condannare la INTESA SANPAOLO S.p.A. (già San Paolo Imi S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del Signor [REDACTED] dell'importo di € 260.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal 02.02.2001 al saldo ed al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. ed, in particolare, il pagamento degli interessi previsti dal titolo obbligazionario Cirio e non incassati dal Signor [REDACTED] ed i frutti che lo stesso avrebbe percepito investendo il capitale in i titoli obbligazionari similari a quelli in cui era in possesso al tempo dell'acquisto (CCT ott. 94/01 Cod.366940).

In via subordinata,

- accertato e dato atto che il contratto inter partes relativo all'acquisto dei titoli obbligazioni Cirio Holding Lux 6,25% Cod.Isin XS0124290296 Cod.969030 scadenti il 16.02.2004 al prezzo di 100,35 per complessive Euro 260.000,00 è stato stipulato in violazione delle

norme imperative civilistiche, regolamentari e penali indicate in narrativa

- dichiarare nullo il summenzionato contratto e, per l'effetto, condannare la INTESA SANPAOLO S.p.A. (già San Paolo Imi S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento nei confronti del signor [REDACTED] dell'importo di Euro 260.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal 02.02.2001 al saldo ed oltre al risarcimento dei danni ex artt.1224 e 2033 c.c. da quantificarsi in corso di causa ed al risarcimento del danno morale ex art.2059 c.c. da liquidarsi in via equitativa.

In via ulteriormente gradata:

- accertato e dato atto che il contratto inter partes relativo all'acquisto dei titoli obbligazioni Cirio Holding Lux 6,25% Cod.Isin XS0124290296 Cod.969030 scadenti il 16.02.2004 al prezzo di 100,35 per complessive Euro 260.000,00 è stato stipulato in violazione figli artt. 427 e 1439 c.c.

- dichiarare annullato il summenzionato contratto e, per l'effetto, condannare la INTESA SANPAOLO S.p.A. (già San Paolo Imi S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento nei confronti del signor [REDACTED] dell'importo di Euro 260.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da una dichiarazione di annullamento al saldo ed oltre al risarcimento dei danni ex artt.1224 e 2033 c.c. da quantificarsi in corso di causa.

In via d'urgenza si chiede, che, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., all'udienza di comparizione delle parti venga disposta la revoca della provvisoria esecuzione della gravata sentenza, poiché dall'esecuzione di quest'ultima potrebbe derivare un grave pregiudizio per l'appellante che in caso di vittoria di appello sarebbe costretto ad un recupero della somma corrisposta, gravandosi di ulteriori inutili spese giudiziarie.

In via istruttoria si chiede nuovamente ammettersi l'interrogatorio libero del Signor [REDACTED]

Si dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso.

Per l'appellata:

Intesa Sanpaolo s.p.a., come sopra rappresentata e difesa, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni e deduzioni nuove e confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

- in via istruttoria, respingersi le inammissibili istanze dell'appellante; nel merito, confermare la sentenza di primo grado, previa occorrendo ogni opportuna eventuale integrazione della medesima e respingere tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti della Banca;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, tenere conto in ogni caso dell'importo di complessivi Euro 14.257,42 percepito dall'attore a titolo di cedole maturate sulle obbligazioni di cui è causa, nonché di quello di Euro 52.000,00 relativo alla valorizzazione delle obbligazioni Cirio ovvero del loro diverso valore che dovesse risultare alla data della effettiva pronuncia.

- in ulteriore e gradato subordinate, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello sulla nullità e annullamento degli ordini di acquisto dei bond di cui è causa, ordinare, per il naturale effetto contrattuale che ne consegue, all'appellante la restituzione dei predetti titoli obbligazionari alla Banca, riconoscendo alla stessa il diritto di subingredire allo stato passivo delle società del gruppo Cirio, verso ciascuna per quanto di ragione.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Fatto e motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 25.10.2008, [REDACTED] conveniva a giudizio innanzi al Tribunale di Milano la San Paolo IMI Spa (oggi Intesa San Paolo Spa, di seguito Banca), per chiedere e ottenere la risoluzione e/o la nullità e/o l'annullamento del contratto stipulato inter partes in data 2.2.2001 relativo all'acquisto di titoli obbligazionari Cirio Holding Lux 6,25 % per il controvalore di euro 260.000,00 scadenti il 16.2.2004, in quanto la Banca si era resa responsabile di plurimi gravi inadempimenti consistiti: a) nella sussistenza di un conflitto di interessi tra la Banca e i clienti; b) nella

mancata specifica informazione dell'inadeguatezza dell'operazione; d) nella mancata valutazione della propensione al rischio del cliente.

Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo la reiezione delle avverse pretese e formulando istanze istruttorie sia con riguardo alla produzione documentale che con riguardo all'escussione di testi.

Acquisita documentazione e assunta istruttoria, la causa veniva assegnata a decisione con sentenza N. 5423/08 con la quale il primo giudice, ritenuta superata ogni questione inerente la mancata informazione da parte della Banca sul conflitto di interessi e sull'inadeguatezza dell'operazione sulla base dell'elevata propensione

al rischio del [REDACTED], "persona avvezzata a trattare affari ..ed ad affrontare il rischio imprenditoriale", anche alla luce della natura degli investimenti effettuati in quel periodo, tutti caratterizzati "dalla ricerca della remuneratività del capitale", ritenuta, inoltre, l'assenza del nesso di causalità e cioè che l'attore si sarebbe astenuto dall'investimento

ove fosse stato adeguatamente informato dei rischi che esso comportava "perché fortemente motivato dalla ricerca di profitto dell'investimento", respingeva la domanda attorea condannando [REDACTED] al pagamento delle spese.

Avverso la sentenza sopra indicata, proponeva gravame [REDACTED] deducendo: a) l'erronea omessa considerazione da parte del primo giudice della violazione degli obblighi di informazione da parte della Banca, la cui trattazione era stata, a torto, ritenuta superflua; b) l'apodittica ed errata valutazione della propensione al rischio dell'appellante che era stata desunta da un'errata e manchevole disamina delle risultanze probatorie.

Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo la conferma della sentenza impugnata

I procuratori delle parti costituite hanno, quindi, rassegnato le loro conclusioni all'udienza del 22.2.2011 e la causa, decorsi i termini di gg. 50 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di eventuali repliche, è stata decisa all'odierna camera di consiglio.

Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello che discenderebbe, a giudizio della Banca appellata, dal pedissequo richiamo, effettuato dall'appellante nella premessa dell'atto di appello di tutte le argomentazioni rese nel corso del primo giudizio.

Ed infatti, al di là del richiamo sopra indicato, l'atto di gravame contiene specifiche e articolate censure alla sentenza di primo grado cui avanza critiche pertinenti volte a incrinarne il fondamento logico-giuridico.

Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'omessa motivazione della sentenza impugnata sotto lo specifico profilo della violazione da parte della Banca dei doveri di informazione sia con riguardo alla sussistenza del conflitto d'interesse che con riguardo all'inadeguatezza dell'operazione.

L'assunto è fondato.

Ed infatti, per quanto attiene al primo punto, risulta dal doc. 10 (cfr. fascicolo di primo grado di parte appellata) che la Banca, in data 2.2.2001 ha provveduto a comunicare al Sig. [REDACTED] che l'operazione d'acquisto oggetto di doglianza sarebbe stata eseguita "fuori da mercati regolamentari" e che "l'operazione era in conflitto di interessi".

Trattasi di un'informazione del tutto insufficiente per ritenere integrato il disposto normativo di cui agli artt. 21 e 27 T.U.F che, come è noto, impone all'Istituto l'obbligo di comunicare al cliente non soltanto la sussistenza del conflitto di interesse ma anche la sua natura ed estensione, non bastando, a tal fine, il riferimento a regole e principi generali o il ricorso, come nel caso di specie, a mere clausole di stile.

Quanto all'inadeguatezza dell'operazione, non risulta parimenti rispettato l'obbligo di indicare sotto quale specifico aspetto l'operazione di investimento che ci si apprestava compiere fosse da considerarsi inadeguata, essendosi la Banca limitata a far firmare al

██████████ un modulo (doc. 12 del fascicolo di primo grado della parte appellata) non idoneo a renderlo particolareggiatamente edotto dell'alta rischiosità dei titoli che ci apprestava a negoziare, rischiosità, al contrario, ben nota alla Banca che ha commercializzato detti titoli in regime di grey market procedendo, in contestualità, alla vendita di CCT di pari importo non ancora scaduti (cfr. sul punto fax del 1.2.2001 che la Banca assume essere stato scritto in risposta ad una proposta del ██████████ ma che appare significativo sotto il profilo della descrizione delle modalità dell'operazione d'acquisto).

Né è possibile sostenere, così come ritenuto dal primo giudice, che fosse stata raggiunta prova dell'elevata propensione al rischio del ██████████ desumibile dall'assetto del suo portafoglio e dalle dichiarazioni dei funzionari di banca sentiti nel corso dell'istruttoria.


Infatti, per quanto riguarda il primo aspetto, il portafoglio dei titoli dei quali era in possesso il ██████████ al momento dell'acquisto, non registrava la presenza di titoli azionari ma piuttosto di titoli di stato e nello specifico di CCT - venduti proprio per acquistare le

obbligazioni Cirio - oltre che di Bond Argentina, quest'ultimi, peraltro, acquistati nel 1998 e, dunque, in un periodo in cui gli stessi non potevano considerarsi ad alto rischio.

Quanto poi alle dichiarazioni dei funzionari di Banca, le stesse non appaiono in nulla dirimenti per ritenere la propensione al rischio del [REDACTED] particolarmente elevata. Tali testi si sono infatti limitati a segnalare che il [REDACTED] era un cliente di vecchia data e particolarmente propositivo nell'acquisto di titoli ad alto rendimento, senza, peraltro, indicare alcuna sua specifica competenza finanziaria (cfr. ad es. Silvia [REDACTED] : da qualche tempo il Geom.

[REDACTED] intendeva conseguire maggiori rendimenti perché in quel periodo i suoi precedenti investimenti davano tassi ridotti; lui stesso aveva chiesto di acquistare le obbligazioni Cirio in considerazione del rendimento ... le obbligazioni Cirio in questione erano state scelte tra alcuni titoli che avevo presentato come rispondenti alle esigenze del cliente.. non ricordo quali altri titoli fossero).

Né può essere del tutto pretermessa la deposizione della segretaria del [REDACTED], Signora [REDACTED], indicata dagli stessi funzionari di Banca come colei che portava in Banca gli ordini di acquisto firmati dall'appellante e, proprio per questo, da considerarsi persona adeguatamente informata dell'entità e qualità degli investimenti finanziari del proprio principale. La predetta teste, a proposito dell'acquisto delle obbligazioni Cirio, ha infatti chiarito che: 1) l'operazione era stata preceduta da più telefonate nelle quali i funzionari della banca avevano suggerito il tipo di titoli da acquistare; 2) la proposta era stata concretizzata nell'invio di un fax nel quale erano state precisate le quotazioni dei titoli da acquistare e quelle dei



titoli da vendere; 3) ella stessa aveva provveduto a portare in Banca l'ordine d'acquisto firmato dalla Banca.

Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata sotto l'ulteriore profilo dell'asserita e non dimostrata assenza di nesso di causalità della condotta della Banca con il danno che si sarebbe determinato, attesa la sicura propensione al rischio del ██████████ e, dunque, la sua probabile decisione di procedere all'acquisto dei titoli anche nel caso in cui fosse stato adeguatamente informato dei rischi dell'operazione.

L'assunto è infondato.

Ed infatti, stante la mancanza di prova circa l'elevata propensione al rischio del ██████████ ed escluso che egli potesse essere considerato operatore qualificato, non si vede veramente perché egli, pur in presenza di adeguate informazioni sui titoli che si apprestava ad acquistare, avrebbe dovuto comunque procedere al loro acquisto.

Per l'effetto dell'accoglimento dell'appello, dovrà essere dichiarato risolto per inadempimento della Banca il contratto di acquisto di titoli obbligazionari Cirio Holding Lux 6,25 % per il controvalore di euro 260.000,00 scadenti il 16.2.2004 e la Banca dovrà essere conseguentemente condannata al pagamento della somma di euro 260.000,00 pari al valore nominale del capitale investito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 2.2.2001 al saldo.

Alla statuizione consegue anche la parallela condanna dell'appellante alla restituzione in favore della Banca, a titolo di restituito in integrum, dei titoli oggetto di contrattazione, come, peraltro, richiesto, anche se in via puramente subordinata, dalla Banca stessa.

Infine, per la sua soccombenza, la Banca deve essere condannata a rimborsare alla parte appellante le spese del primo e secondo grado che si liquidano, avuto riguardo al valore della causa e alla natura delle questioni oggetto di trattazione, quanto al primo grado, in euro 500,00 per spese, euro 5.340,00 per diritti ed euro 12.230,00 per onorari, e quanto al secondo grado, in euro 350,00 per spese, euro 5.100,00 per diritti ed euro 9.900,00 per onorari, oltre, per ciascun grado di giudizio, alle spese generali secondo tariffa e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] avverso Intesa San Paolo Spa (già San Paolo Imi Spa) in riforma della sentenza del Tribunale di Milano N. 5423/08; così provvede

A) Dichiarare risolto per inadempimento della Banca il contratto di acquisto in data 2.2.2001 di titoli obbligazionari Cirio Holding Lux 6,25 % per il controvalore di euro 260.000,00 scadenti il 16.2.2004;

B) Condanna la Banca al pagamento in favore di [redacted] della somma di euro 260.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi dal 2.2.2001 al saldo;

C) Ordina a [redacted] la restituzione alla Banca dei titoli oggetto di negoziazione; Respinge l'appello e conseguentemente conferma la sentenza impugnata;

D) Condanna la Banca a rimborsare alla parte appellante le spese del primo e secondo grado liquidate, quanto al primo grado, in euro 500,00 per spese, euro 5.340,00 per diritti ed euro 12.230,00 per onorari, e quanto al secondo grado, in euro 350,00 per spese, euro 5.100,00 per diritti ed euro 9.900,00 per onorari, oltre, per ciascun grado di giudizio, alle spese generali secondo tariffa e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Milano l' 11 maggio 2011

Il Consigliere est.

Il Presidente

10

UFFICIO FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CANCELLERIA MELIDONA
Melidona

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE

Oggi 26 MAG 2011

UFFICIO FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CANCELLERIA MELIDONA
Melidona

II CASO.it